



Decisione dipartimentale

Istruzioni riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica

In virtù dell'art. 18 cpv. 1 della legge sulla promozione della cultura (LPCult; CSC 494.300), il Governo formula direttive riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica. L'ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult; CSC 494.310) non contiene disposizioni o direttive riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica.

Con decreto del 24 agosto 2021 (prot. n. 781/2021), in virtù dell'art. 22 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LCOGA; CSC 170.300) il Governo ha delegato la competenza per l'emanazione delle direttive riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

Sulla base di queste considerazioni

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. Vengono emanate le istruzioni riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica.
2. Comunicazione all'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni, signor Patric Vincenz, Presidente ACMG, Veia Purmaglera 7, 7460 Savognin, all'Ufficio della cultura nonché alla Sezione finanze & controlling DECA.

Dr. Jon Domenic Parolini
Consigliere di Stato



Istruzioni riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 14 settembre 2021

in virtù dell'art. 18 cpv. 1 della legge sulla promozione della cultura (legge sulla promozione della cultura, LPCult; CSC 494.300) in unione con il decreto governativo del 24 agosto 2021 (prot. n. 781/2021)

Art. 1 Offerta

¹ Le scuole di canto e di musica devono offrire i campi di insegnamento seguenti:

- a) formazione musicale di base (educazione prescolare e/o scuola elementare);
- b) ampio insegnamento strumentale e/o vocale (diverse forme d'insegnamento);
- c) attività musicale in gruppo (ensemble, coro, orchestra);
- d) per quanto possibile e/o se necessario materie complementari (ritmica, materie teoriche nei settori musica, danza e balletto e altro).

² La promozione di questa offerta da parte del Cantone dei Grigioni avviene nel quadro dell'art. 19 LPCult, nonché degli art. 16–18 dell'ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (ordinanza sulla promozione della cultura; OPCult; CSC 494.310).

Art. 2 Gestione della scuola di musica

¹ Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) direzione scolastica con le conoscenze e le capacità necessarie alla funzione gestionale, se possibile con la formazione e/o l'esperienza pratica corrispondente;
- b) un'amministrazione corrispondente alle dimensioni della scuola;
- c) regolamento scolastico.

Art. 3 Qualità dell'insegnamento

¹ Almeno 2/3 del volume di insegnamento devono essere impartiti da insegnanti qualificati.

² Sono considerati "qualificati" gli insegnanti con un bachelor (o una formazione conclusa equivalente in pedagogia).

³ Il numero minimo di settimane di lezioni all'anno è pari a 34.

Art. 4 Entrata in vigore

Le istruzioni entrano in vigore il 15 settembre 2021.